

REGOLAMENTO (CE) N. 2134/97 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 1997

che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nell'ottobre 1997 per i contingenti tariffari supplementari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1939/97 per la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

nibili, per i sei paesi considerati, per il secondo periodo, dal 1° gennaio al 31 marzo 1998,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

visto il regolamento (CE) n. 1939/97 della Commissione, del 3 ottobre 1997, che stabilisce, per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998, le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio per la Repubblica di Polonia, la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 2512/96 e (CE) n. 1441/97⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che, all'articolo 1, paragrafi 1 e 3 del regolamento (CE) n. 1939/97, sono state fissate le quantità di carni bovine fresche, refrigerate o congelate, originarie della Polonia, dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Bulgaria e della Romania, nonché, per la Polonia, la quantità equivalente di carne, espressa in peso di prodotti trasformati, che può essere importata a condizioni speciali nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1997; che è possibile soddisfare integralmente le domande di titoli di importazione sia per le quantità di carni bovine fresche, refrigerate o congelate, originarie della Polonia, dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Bulgaria e della Romania, sia per le quantità di prodotti trasformati originari della Polonia;

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1939/97, se nel corso del periodo contingente i quantitativi oggetto di domande di titoli di importazione presentate per il primo e il secondo periodo indicato al paragrafo 3 dello stesso articolo sono inferiori ai quantitativi disponibili, i rimanenti quantitativi vengono aggiunti a quelli disponibili per il periodo successivo; che, alla luce dei quantitativi rimanenti per il primo periodo, è opportuno stabilire i quantitativi dispo-

1. Le domande di titoli di importazione presentate per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1997 nel quadro dei contingenti previsti dal regolamento (CE) n. 1939/97 sono soddisfatte nella seguente misura:

- a) il 100 % dei quantitativi richiesti per i prodotti di cui ai codici NC 0201 e 0202, originari della Polonia, dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Romania e della Bulgaria;
- b) 100 % dei quantitativi richiesti dei prodotti di cui ai codici NC 1602 50 31 e 1602 50 39 originari della Polonia.

2. I quantitativi disponibili per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1939/97 compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 1998, ammontano a:

- a) carni bovine di cui ai codici NC 0201 e 0202:
 - 4 355,4 tonnellate di carni originarie dell'Ungheria,
 - 2 086,6 tonnellate di carni originarie della Repubblica ceca,
 - 1 353,4 tonnellate di carni originarie della Slovacchia,
 - 207,7 tonnellate di carni originarie della Bulgaria,
 - 1 369,2 tonnellate di carni originarie della Romania;
- b) 6 157,8 tonnellate di carni bovine di cui ai codici NC 0201 e 0202 e 2 877,5 tonnellate di prodotti trasformati dei codici NC 1602 50 31 e 1602 50 39, originari della Polonia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 ottobre 1997.

⁽¹⁾ GU L 272 del 4. 10. 1997, pag. 23.